Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1204

Requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

18/12/2022 - 02:37

Indice

1. DDL S. 1204 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1204 4

1. DDL S. 1204 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1204
XVIII Legislatura

Requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

---

Iter
4 giugno 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1204	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Antonio Saccone (FI-BP)
Cofirmatari
Emilio Floris (FI-BP)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **3 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.
Classificazione TESEO
PERSONALE SANITARIO , CARRIERA DIRETTIVA , CONCORSI PUBBLICI
Articoli
OBBLIGHI (Artt.1, 2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.1, 2)
Assegnazione
Assegnato alla **12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')** **in sede redigente** il 4 giugno 2019.
Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1204

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1204

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SACCONE** e **FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2019

Requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

Onorevoli Senatori. - La formazione continua è un processo di apprendimento che comprende interventi di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Secondo la definizione data dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

La professionalità di un operatore può essere definita con tre caratteristiche fondamentali: il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere), il possesso di abilità tecniche/manuali (il fare), il possesso di valori, di capacità comunicative, relazionali e l'adozione di atteggiamenti (l'essere).

I rapidissimi cambiamenti che avvengono nel campo delle conoscenze biomediche e nell'ambito dell'evoluzione tecnologica e organizzativa rendono sempre più difficile per i professionisti mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello. Ecco perché, oggi più che mai, è necessario un processo di apprendimento continuo.

Per i professionisti che lavorano a servizio della persona, soprattutto in un campo come quello della salute, garantire la massima professionalità possibile è un obbligo morale e un dovere deontologico specificamente previsto anche dai codici deontologici delle rispettive professioni.

In questo quadro, il presente disegno di legge composto da cinque articoli ha l'obiettivo di assegnare un ruolo maggiormente incisivo alla formazione continua, sia in relazione ai requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali per il personale del Servizio sanitario nazionale, che per la disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.

L'articolo 1 prevede, tra i requisiti per l'ammissione attraverso procedure concorsuali del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, quello di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'articolo 2 prevede, per accedere ai concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico quello di possedere, oltre ai requisiti specifici previsti dall'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (SSN), idonea attestazione di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, prevedendo che, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali, al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e

ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici, previa necessaria verifica, tra i vari requisiti, del possesso di idonea attestazione di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie prevedendo che i concorsi, le cui prove d'esame siano già state svolte, anche in parte, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano portati a termine con le procedure vigenti alla data di pubblicazione del bando.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'accesso ai concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

1. Per accedere ai concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale è necessario avere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, idonea attestazione di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 2.

(Requisiti per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico)

1. Per accedere ai concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico è necessario avere, oltre ai requisiti specifici previsti dall'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, idonea attestazione di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 3.

(Attestazione dell'obbligo di formazione continua nella dirigenza medica)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con procedure valutative di verifica di cui al comma 5, e previa necessaria verifica del possesso di idonea attestazione di aver adempiuto agli obblighi di formazione continua prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici ».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. I concorsi le cui prove di esame siano già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine con le procedure vigenti alla data di pubblicazione del relativo bando.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.